

- 5) Qualora la questione sub 4) debba essere risolta, anche parzialmente, in senso negativo, vale a dire che il pregiudizio debba essere valutato, ai fini del divieto, a un livello diverso da quello dell'habitat nella singola area, se la valutazione debba avvenire secondo una delle seguenti tabelle o ad uno dei seguenti livelli:
- a. una determinata parte geograficamente definita della popolazione, quale definita alla lettera a), ad esempio attraverso i confini della contea, dello Stato membro o dell'Unione europea;
  - b. la popolazione locale interessata (biologicamente isolata da altre popolazioni della specie);
  - c. la metapopolazione interessata;
  - d. l'intera popolazione della specie nella parte della regione biogeografica attuale dell'area di ripartizione della specie.

Con le questioni pregiudiziali sub 2) e 4), il Mark- och miljöödomstol chiede se la rigorosa tutela contenuta nelle direttive cessi di essere applicabile alle specie per le quali l'obiettivo della direttiva (stato di conservazione soddisfacente) sia stato raggiunto.

---

<sup>(1)</sup> GU 2010, L 20, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU 1992, L 206, pag. 7.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Göteborg (Svezia) il 19 giugno 2019 —  
Allmänna ombudet hos Tullverket/Combinova AB**

**(Causa C-476/19)**

(2019/C 288/42)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Kammarrätten i Göteborg

**Parti**

*Ricorrente:* Allmänna ombudet hos Tullverket

*Resistente:* Combinova AB

**Questione pregiudiziale**

Se l'obbligazione doganale all'importazione o all'esportazione sorta a norma dell'articolo 79 si estingua conformemente all'articolo 124, paragrafo 1, lettera k) <sup>(1)</sup>, qualora vi siano elementi di prova sufficienti, secondo le autorità doganali, che le merci non siano state utilizzate né consumate e che siano uscite dal territorio doganale dell'Unione. Se, con il termine «utilizzato» si intenda che una merce sia stata elaborata o perfezionata ai fini dell'autorizzazione ottenuta dalla società per la merce medesima o se tale termine riguardi un utilizzo che vada al di là di quanto appena esposto. Se sia rilevante che tale utilizzo abbia luogo anteriormente o successivamente al sorgere dell'obbligazione doganale.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU 2013, L 269, pag. 1).

---